

il provvedimento, che sembrerebbe subordinare il proseguimento delle adozioni alla stipula dell'accordo bilaterale, è motivato da presunte irregolarità nella fase dell'abbinamento, anche se, in effetti, le irregolarità lamentate non sono addebitabili alla parte ucraina, ma ad alcuni ben individuabili enti autorizzati, che hanno operato in modo non del tutto corretto, tanto che nei loro confronti si sarebbero dovuti adottare da tempo gli opportuni provvedimenti;

la sospensione imposta a tutti indistintamente ha finito, da una parte, per penalizzare gli enti che hanno bene operato e le coppie da essi assistite, dall'altra per servire da obiettiva copertura per quegli enti che hanno male operato;

la sospensione, comunque, non si applica alle coppie i cui documenti il 26 febbraio 2002 erano stati già inviati al centro per le adozioni di Kiev;

successivamente la commissione per le adozioni internazionali ha di fatto operato una sanatoria consentendo agli enti autorizzati di depositare i documenti di nuove richieste fatte da altre coppie entro la data del 31 luglio 2002;

attualmente, pertanto, sono sospese le adozioni per quelle coppie i cui documenti sono stati inviati al centro delle adozioni di Kiev dopo la data del 31 luglio 2002, mentre proseguono regolarmente per quelle coppie che sono riuscite a rispettare il termine previsto dalla sanatoria;

illegittimo ed inopportuno è attualmente subordinare la ripresa delle adozioni in Ucraina, parzialmente sospese per gli inadempimenti di taluni enti, alla stipula di un accordo bilaterale, sia perché tale accordo non è essenziale (tanto che la stessa Commissione in sua mancanza aveva autorizzato circa venti enti ad operare in Ucraina), sia perché penalizza ingiustamente e discrimina le coppie che, per motivi ad esse non imputabili, non hanno potuto depositare i documenti entro il termine del 31 luglio 2002;

in base alla legge 4 maggio 1983, n. 184, che regolamenta le adozioni, le

coppie italiane dichiarate idonee possono adottare sia nei paesi aderenti alla Convenzione de l'Aja, sia nei Paesi firmatari di accordi bilaterali, sia ancora nei Paesi non aderenti alla Convenzione de l'Aja e non firmatari di accordi bilaterali, purché in tale ultimo caso sia accertata la condizione di abbandono o vi sia il consenso dei genitori naturali ad un'adozione che determini per il minore l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e siano rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità (articolo 36);

la non essenzialità di un accordo bilaterale è sempre stata riconosciuta dalla commissione per le adozioni internazionali, che finora ha avallato alcune migliaia di adozioni fatte in Ucraina e continua attualmente a farlo per quelle coppie rientranti nella sanatoria;

se tale accordo fosse essenziale non potrebbe adottare in Ucraina (o in altri Paesi non firmatari per i quali stranamente non sono stati adottati provvedimenti restrittivi) nessuna coppia, indipendentemente dalla data del deposito dei documenti —

se non ritengano di intervenire con le più opportune ed urgenti iniziative perché centinaia di adozioni in attesa possano, così come accadde in tutti gli altri Paesi Europei e non (Francia, Spagna, Germania, Belgio, Svizzera, Svezia USA, Canada, Israele) quasi tutti aderenti alla Convenzione de l'Aja, che continuano ad adottare regolarmente in Ucraina pur in mancanza di accordi bilaterali, trovare la loro definizione. (4-05578)

* * *

AFFARI REGIONALI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli affari regionali, per sapere — premesso che:

il consiglio regionale del Lazio, con un colpo di maggioranza, si sostituisce agli

Organi giurisdizionali dello Stato e vota, in grave violazione di legge e dei principi costituzionali, la decadenza del consigliere Simone Gargano;

in data 29 gennaio 2003 si è riunita la giunta per le elezioni della regione Lazio per dare attuazione a quanto disposto dalla sentenza del TAR del Lazio del 19 novembre 2002 che, accogliendo il ricorso dell'architetto Ugo Sodano (primo dei non eletti nella lista dei « Democratici » alle elezioni regionali del 2000), ha disposto l'annullamento dell'articolo 116 del nuovo regolamento del consiglio regionale del Lazio e l'avvio delle procedure di contestazione della causa di incompatibilità nei confronti del consigliere Simone Gargano;

il presidente del consiglio regionale, proprio in ossequio al disposto della citata sentenza del TAR ha invitato, con lettera del 20 dicembre 2002, tutti i consiglieri a comunicare entro il termine di giorni trenta eventuali incarichi ricevuti per attivare l'avvio delle procedure di cui all'articolo 10 del regolamento stesso previsti per i casi di incompatibilità, i cui effetti erano stati temporaneamente sospesi dal già citato articolo 116;

la giunta per le elezioni in palese contrasto con la legittima iniziativa del presidente del consiglio regionale, prevaricando il dettato legislativo di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 e la delibera della giunta regionale del Lazio del 10 gennaio 2003 che recita: « tenuto conto che a seguito di tale sentenza, in mancanza dell'articolo 116 del regolamento consiliare, trova nuovamente applicazione l'articolo 10 del medesimo regolamento », ha impedito (in difformità anche a quanto previsto dalla stessa sentenza del TAR più volte citata e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 4 giugno 1997 che considera presupposto essenziale anche nel caso di un provvedimento giurisdizionale il diritto di opzione) al consigliere Simone Gargano di esercitare il diritto di opzione giuridicamente garantito e che risulta essere condizione fonamen-

tale riconosciuta dalla legge, assumendo l'incredibile decisione di dichiarare la decadenza dello stesso in palese violazione di diritti costituzionalmente riconosciuti;

nel verbale della giunta delle elezioni, si afferma che il « diritto di opzione » viene negato dalla sentenza del TAR del Lazio (alla quale la giunta regionale ha fatto acquiescenza con delibera del 10 gennaio 2003 già richiamata);

non è vero. Il TAR non solo non nega (e non potrebbe neanche farlo perché un tribunale amministrativo non può pronunciarsi su materie di competenza del giudice ordinario) il diritto di opzione, ma richiama in vita il dettato legislativo di cui alla legge 154/1981, articolo 7, che è totalmente ripreso dall'articolo 10 del regolamento regionale cui fa esplicito riferimento la già citata delibera di giunta;

la Corte Costituzionale è più volte intervenuta in merito affermando:

a) con sentenza n. 160 del 1997 che la decadenza del consigliere, in situazione di incompatibilità non può essere pronunciata neanche dal giudice senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa (diritto di opzione) entro un congruo termine dalla notifica del ricorso;

b) con sentenza n. 29 del 2003 (cioè di questi giorni) affermando che spetta agli organi giurisdizionali dello Stato decidere sulla decadenza dei Consiglieri regionali dalla propria carica mentre i consigli regionali hanno competenza solo sulla fase amministrativa del contenzioso;

anche il Ministro per gli affari regionali, La Loggia, rispondendo, in data 7 febbraio 2003 ad una interpellanza urgente dell'onorevole Mastella, ha affermato: « La sentenza del TAR del Lazio non ha statuito in ordine all'effettiva sussistenza della causa di incompatibilità in quanto sul punto doveva pronunciarsi il Giudice Ordinario ... la legge presidia il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito mentre spetta al Consiglio Regionale deliberare sulla sussistenza

della causa di incompatibilità » ed ha continuato: « Personalmente sono dell'opinione che occorrerebbe fare due cose: aspettare la sentenza della Corte di Appello e che, sulla base di tale sentenza, io possa attivare gli Uffici del mio Ministero per esprimere il parere richiesto dal Consiglio Regionale del Lazio »;

nonostante quanto riportato e l'atto di diffida notificato dal consigliere Gargano alla giunta per le elezioni del consiglio regionale, in spregio alle più elementari regole democratiche, lo stesso consiglio nella seduta dell'11 febbraio 2003 ha ritenuto di votare la decadenza del consigliere Gargano sostituendosi così agli Organi giurisdizionali dello Stato in palese violazione della normativa vigente e della sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2003 già richiamata;

tale palese illegittimità compiuta nonostante i giudizi pendenti, gli atti di diffida, le raccomandazioni del Ministro per gli affari regionali, ha innescato un pericoloso conflitto istituzionale che non trova precedenti;

è evidente che tale arbitrio, già denunciato ai Presidenti di Camera e Senato ed al Ministro dell'interno dai consiglieri regionali del Centrosinistra, senza alcuna risposta, sia un atto compiuto in grave violazione di legge e contrario ai principi costituzionali;

l'articolo 126 della Costituzione recita: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge »;

la decisione del Consiglio Regionale del Lazio, adottata a maggioranza, è certamente lesiva dei principi costituzionali (sentenza 160/1997 e 29/2003) e contraria alla legge (articolo 7, legge 154/1981);

tale decisione rappresenta una novità imprevista rispetto alle risposte precedentemente fornite —

quali iniziative intenda assumere per dar seguito alle affermazioni già rese alla Camera il 7 febbraio 2003 ed agli impegni assunti in quella sede.

(2-00656)

« Ciani, Boccia ».

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta orale:

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'ACEMA (Atel Centrale Elettrica Magliano Alpi), controllata dalla società Atel AG con sede ad Olten (Svizzera), ha identificato in provincia di Cuneo, a Magliano Alpi (località Beinale) il sito idoneo per la costruzione di una « Centrale Termoelettrica a ciclo combinato » della potenza di 1.100 Mw;

il comune di Magliano Alpi e i comuni limitrofi hanno espresso la loro totale contrarietà alla costruzione della centrale;

si è costituito un comitato spontaneo, per impedire la costruzione della centrale, che esprime la volontà unanime dei cittadini del comprensorio;

la provincia di Cuneo ha espresso in sede di conferenza dei servizi il proprio parere contrario;

è grave l'impatto ambientale che si verrebbe a creare in una zona a vocazione agricola —

se il Ministro intenda fornire tutte le informazioni necessarie per tutelare la salute dei residenti e l'equilibrio dell'ecosistema della zona interessata al fine di impedire la costruzione della centrale in oggetto.

(3-01997)

* * *